

Comune di Ospedaletti
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SCOLASTICI
PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025 (ANNI TRE)

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto: tipologia di servizi e attività	1
Art. 2 - Durata dell'appalto	2
Art. 3 - Corrispettivo	2
Art. 4 – Importo a base d'asta e totale valore massimo stimato	3
Art. 5 – Relazione periodica	3
Art. 6 – Attività di controllo	3
Art. 7 – Personale	3
Art. 8 – Trattamento dei lavoratori.....	4
Art. 9 – Rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.....	5
Art. 10 – Sicurezza	5
Art. 11 – Oneri per la sicurezza	6
Art. 12 - Assicurazione.....	6
Art. 13 – Cauzione e spese contrattuali.....	6
Art. 14 – Penalità	7
Art. 15 - Risoluzione del contratto.....	8
Art. 16 – Subappalto	8
Art. 17 - Giurisdizione	8
Art. 18 – Disposizioni finali	8

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO: TIPOLOGIA DI SERVIZI E ATTIVITA'

1.1 Il presente appalto è relativo ai servizi aventi CPV 80410000-1 “*Servizi scolastici vari*” di cui all'allegato IX del D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, i quali sono descritti nel dettaglio nell'Allegato A al presente capitolato “Progetto dei servizi socioeducativi e scolastici”:

- 1.** Pre scuola – **SCHEDA 1;**
- 2.** Assistenza per gli alunni disabili – **SCHEDA 2;**
- 3.** Assistenza trasporto alunni su scuolabus – **SCHEDA 3;**
- 4.** Sostituzione personale educativo ed ausiliario Nido d'Infanzia – **SCHEDA 4;**
- 5.** Coordinatore pedagogico per Nido d'Infanzia – **SCHEDA 5;**
- 6.** Educativa professionale e incontri protetti per minori – **SCHEDA 6;**

1.2 Le attività di cui ai servizi del punto 1.1. saranno svolte nel plesso scolastico di Corso Marconi 70 (Scheda 1 -2 -3); presso il Nido Comunale di Via Cesare Battisti 24 (Scheda 4 – 5); nei locali comunali, presso le famiglie e sul territorio (Scheda 6)

ARTICOLO 2. DURATA DELL'APPALTO

2.1 Il contratto per l'affidamento dei servizi decorrerà **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025**, con durata pari ad anni 3 (tre).

2.2 La stazione appaltante si riserva:

- la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32, comma, 8 del D. Lgs. N. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto;
- la facoltà per la Stazione Appaltante di consegna dei servizi oltre la data iniziale prevista, nel caso in cui l'efficacia dell'aggiudicazione non intervenga in tempo utile. Tale eventuale rinvio non comporterà una modifica nella data di scadenza del contratto, né un diritto di risarcimento in capo all'aggiudicatario per la conseguente riduzione dell'entità dei servizi affidati.

ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO

3.1 Per tutti i servizi di cui alle SCHEDE dell'Allegato A – verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato in relazione alle ore effettuate dal personale per le singole attività.

3.2 I corrispettivi di cui sopra vengono erogati a copertura di tutti i costi per l'espletamento dei servizi richiesti nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione degli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i costi, altresì riportati nel quadro economico relativo al presente Appalto, sono riferiti a:

- a) Organizzazione e realizzazione dei servizi;
- b) Coordinamento delle attività e dei singoli operatori;
- c) Progettazione delle attività educative, ricreative e di animazione;
- d) Progetti individualizzati in favore di portatori di handicap;
- e) Impiego di tutto il personale necessario per l'espletamento dei servizi;
- f) Acquisto ed impiego di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività previste, nonché la fornitura di DPI al personale impiegato (guanti, mascherine, camici ecc.) nell'eventualità di disposizioni legislative in materia di emergenza sanitaria Covid-19;
- g) Rapporti con il Responsabile dei Servizi Sociali, con gli operatori del Comune, con gli operatori Sanitari e delle istituzioni scolastiche, con le famiglie, quali a titoli esemplificativo: riunioni, contatti, relazioni e quant'altro utile a conferire;

3.3 L'Amministrazione Comunale si riserva di aumentare o diminuire il corrispettivo nella misura del 20% dell'appalto affidato, al fine di ampliare o ridurre i servizi richiesti, senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni e/o vantare pretese di sorta.

3.4 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla ricezione di apposita fatturazione elettronica da parte dell'aggiudicatario, previo controllo da parte del Responsabile dei Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione di DURC positivo.

La fatturazione elettronica dovrà essere accompagnata dall'invio di rendicontazioni relative allo svolgimento delle ore di attività da parte dei singoli operatori, per ogni servizio svolto.

3.5 Il corrispettivo di appalto offerto in sede di gara resterà invariato e valido **fino al giorno 31 dicembre 2025**.

ARTICOLO 4. IMPORTO A BASE D'ASTA E TOTALE VALORE MASSIMO STIMATO

4.1 Le offerte economiche dovranno essere formulate distintamente sul seguente importo posto a base d'asta:

- € 245.310,00 (di cui Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Per determinare il suddetto importo a base d'asta la Stazione Appaltante ha fatto riferimento alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro del CCNL delle Cooperative Sociali 2019/2020 (Tabella settembre 2020 – Lavoratori Tempo Indeterminato) depurato dell'indennità di turno e maggiorato della percentuale del 10% in relazione ai costi aziendali.

4.2 Il suddetto importo è riportato al netto dell'IVA di Legge, che dovrà essere applicata nella misura del 5%.

4.3 Il valore complessivo posto a base di gara sarà rideterminato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara;

4.4 Si rimanda al quadro economico presente tra i documenti di gara per il dettaglio delle previsioni.

ARTICOLO 5. RELAZIONE PERIODICA

5.1 Al termine di ogni anno scolastico/educativo l'affidatario sarà tenuto obbligatoriamente a presentare alla Stazione Appaltante, una relazione in riferimento a:

- a) svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) obiettivi raggiunti come previsto dalla relativa programmazione;
- c) mantenimento degli standard gestionali quantitativi e qualitativi.

Le relazioni dovranno prevedere altresì proposte per migliorare la qualità dei servizi offerti.

ARTICOLO 6. ATTIVITA' DI CONTROLLO

6.1 Spettano all'Amministrazione Comunale le più ampie facoltà di indirizzo, controllo e verifica, tramite l'utilizzo di proprio personale che agisca in stretto contatto con le Istituzioni scolastiche, educative e socio-assistenziali in merito:

- a) all'adempimento preciso degli obblighi dell'affidatario;
- b) alla realizzazione e al corretto svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) alla qualità dei servizi erogati.

ARTICOLO 7. PERSONALE

7.1 Per l'espletamento dei Servizi previsti dal presente appalto, l'affidatario dovrà fornire la figura di un **coordinatore**, il quale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione e della formazione;
- b) documentata esperienza di minimo anni 3 (tre) nel settore dei servizi educativi e scolastici con mansioni di coordinamento.

Lo stesso dovrà inoltre essere reperibile durante l'orario dei servizi appaltati con le seguenti mansioni: gestione ed organizzazione dei servizi e delle attività coordinando il personale preposto; mantenimento dei rapporti costanti con l'Amministrazione Comunale e con il Responsabile dei Servizi Sociali; partecipazione ad incontri, riunioni ed assemblee con genitori, con l'Amministrazione

Comunale, con i professionisti che svolgono le attività previste; sostituzione tempestiva del personale assente o non adeguato; gestione di eventuali interventi in emergenza.

7.2 L'affidatario curerà la gestione delle diverse attività con personale qualificato, di comprovata e documentata esperienza nei campi oggetto dell'appalto, in possesso dei titoli e dei requisiti riportati sulle SCHEDE descrittive dei diversi servizi, allegate al presente capitolato quale parte integrante. Titoli, requisiti e certificazioni di cui sopra saranno documentati alla Stazione Appaltante ad avvenuta aggiudicazione, mediante esibizione dei documenti o delle certificazioni attestanti, prima della stipula del contratto.

Il personale impiegato dovrà corrispondere a quanto indicato in sede di offerta per titoli di studio, esperienze professionali, anzianità di servizio e formazione.

In caso di mancata rispondenza tra requisiti, relativi agli operatori, dichiarati in sedi di gara e quelli effettivamente posseduti dagli stessi, la Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare il personale ritenuto non idoneo e di richiederne la sostituzione in qualsiasi momento, comunicandone i motivi all'affidatario, il quale ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sua sostituzione con personale idoneo per ruoli ed equivalenti qualifiche.

7.3 Eventuali assenze di operatori addetti ai servizi in appalto per malattia, infortunio o altri impedimenti e/o motivi dovranno obbligatoriamente prevedere una sostituzione con altri operatori per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso.

Eventuali sostituzioni di operatori debbono essere garantite con personale in possesso dei documenti, certificazioni e requisiti richiesti per la posizione da sostituire.

In caso contrario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricusare il personale non ritenuto idoneo a proprio insindacabile giudizio.

7.4 Il personale dovrà essere sempre adeguato sia per numero che per qualifica, affinché i servizi risultino svolti in maniera efficiente, razionale e secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Il personale incaricato dovrà sempre mantenere un contegno decoroso.

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

8.1 L'affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

8.2 L'affidatario è tenuto a:

- corrispondere ai lavoratori le retribuzioni dovute con la massima regolarità, secondo le scadenze stabilite nei contratti collettivi;
- provvedere, ai sensi di legge, alla copertura assicurativa di tutto il personale addetto ai servizi;
- osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene, malattia, invalidità, disoccupazione ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'affidatario, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e potrà affidare il servizio al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del concorrente.

8.3 L'affidatario si impegna, pur nel rispetto del principio di libertà di impresa, a promuovere la stabilità occupazionale, prevedendo l'assunzione del personale impiegato dal precedente gestore dei servizi oggetto dell'appalto, Art. 50 D.lgs 50/2016.

Alla scadenza contrattuale l'aggiudicatario dovrà adempiere a tutti i propri obblighi necessari a consentire il regolare passaggio del personale al nuovo soggetto gestore, ai sensi delle disposizioni previste nella contrattazione collettiva di riferimento.

ARTICOLO 9. RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I

9.1 Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie, designa l'affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

9.2 L'affidatario dovrà indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli eventuali incaricati e procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione Comunale e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza.

A tale fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal precitato D.lgs. 196/2003 e s.m.i., puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale.

9.3 L'affidatario non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso.

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

9.4 Qualora gli utenti usufruenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, agli operatori dell'affidatario, il medesimo deve:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- b) trasferire tempestivamente alla Stazione Appaltante la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

9.5 L'affidatario deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati e idonee a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei medesimi, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

9.6 È fatto divieto all'affidatario di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia attinente il servizio svolto, se non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La violazione del presente divieto sarà sanzionata con l'applicazione di una penale, in relazione alla gravità della stessa, secondo quanto previsto dall'Art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 10. SICUREZZA

10.1 L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del "Testo Unico sulla sicurezza" D.Lgs n. 81/2008.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile.

Il Comune è esonerato da qualsiasi obbligo di specie.

10.2 Spetta altresì all'affidatario la formulazione di idoneo Piano della Sicurezza per la tutela dei lavoratori (Art. 28 del D.Lgs n. 81/2008) che sarà trasmesso unitamente ad altra documentazione richiesta, alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'inizio del servizio.

L'affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il proprio D.U.V.R.I., redatto come da schema allegato al presente capitolato, alla luce del quale deve provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

10.3 La Stazione Appaltante si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'affidatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività.

Tali documenti richiesti saranno adottati congiuntamente tra la Stazione Appaltante e l'affidatario.

10.4 Resta a carico dell'affidatario la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari per l'espletamento del lavoro in sicurezza.

ARTICOLO 11. ONERI PER LA SICUREZZA

11.1 Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La mancata indicazione dei suddetti costi è motivo di esclusione dalla gara.

ARTICOLO 12. ASSICURAZIONE

12.1 L'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare le polizze di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con questa polizza devono intendersi garantiti i danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività del servizio e gli infortuni subiti dal personale dipendente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La polizza dovrà prevedere specifica clausola di deroga alla rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del Comune committente l'appalto.

12.2 Dovranno essere previsti i seguenti massimali:

Sezione RCT: € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 3.000.000,00 per danni a persone e di € 3.000.000,00 per danni a cose/animali;

Sezione RCO: € 1.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per dipendente infortunato.

12.3 Le polizze dovranno avere durata non inferiore a quella dell'appalto, ovvero, ad ogni scadenza, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione attestante i pagamenti dei premi per il rinnovo della copertura.

L'originale delle succitate polizze dovrà essere prodotta **prima della stipula del contratto**.

12.4 L'esistenza delle succitate polizze non libera comunque l'affidatario dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato; l'affidatario infatti è responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone.

L'affidatario è tenuto ad informare, formalmente e con tempestività, la Stazione Appaltante di ogni danno, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso di esecuzione dell'appalto ed a tenere informata la stessa in caso di eventuali controversie insorte con terzi.

L'affidatario è responsabile verso la Stazione Appaltante e verso terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato, del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 13. CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

13.1 Contestualmente alla presentazione dell'offerta i concorrenti sono tenuti a costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Sarà quindi svincolata o restituita all'atto della stipula del contratto di appalto e previa presentazione della cauzione definitiva.

Tale cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

13.2 A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'affidatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di primaria compagnia assicurativa.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

Al termine dell'appalto, ove nulla osti, la cauzione definitiva viene svincolata con atto formale del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

13.3 L'affidatario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato reintegro la Stazione Appaltante, previa messa in mora della società aggiudicataria, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa della società aggiudicataria.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione, bancaria o assicurativa, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

13.4 Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla:

- pubblicazione della gara d'appalto, che dovranno essere versate al Comune entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva;
- stipula del contratto, comprese quelle di registrazione, oltre i diritti di segreteria.

ARTICOLO 14. PENALITÀ

14.1 L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

14.2 Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato e qualunque altra disposizione dell'Amministrazione comunale in merito all'effettuazione dei servizi di cui agli Allegati, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 500,00 (cinquecento/00) = a € 5.000,00 (cinquemila/00) in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività **a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.**

14.3 L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite PEC), alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione.

Trascorso tale termine, senza che l'affidatario abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento assunto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.

14.4 L'Applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dalla eventuale risoluzione del contratto così come disciplinato al seguente articolo 15.

ARTICOLO 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 È facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto di appalto ai sensi e agli effetti di cui all'Art.1456 del Codice Civile, nei casi seguenti:

- a) interruzione anche parziale dei servizi senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e in ogni altro caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- c) sopravvenire di una delle cause di esclusione prevista dall'Art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) cessione del contratto fuori dai casi previsti dall'Art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) qualora venissero applicate nel corso dei due anni più di 10 penalità, o indipendentemente dal numero, l'ammontare delle penali applicate superi € 20.000,00.

15.2 Il contratto è risolto nei casi previsti dall'Art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

15.3 Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 16. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17. GIURISDIZIONE

Le controversie a carattere giudiziario saranno di competenza del Tribunale di Imperia.

ARTICOLO 18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle Leggi e ai Regolamenti vigenti.

Ospedaletti, 23.11.2022

Il Rup
Dr.ssa Liana Delle Monache

